



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

**Approvato con delibera C.C. n. 10 del 17/03/2022
Esecutiva dal 16/04/2022**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE

Titolo I - I PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali
- Art. 2 - Valori etici e culturali
- Art. 3 - Competenze del Sindaco
- Art. 4 - Tutela degli animali

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 - Definizioni
- Art. 6 - Ambito di applicazione
- Art. 7- Esclusioni

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 - Detenzione di animali
- Art. 9 - Maltrattamento di animali.
- Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 11 - Abbandono di animali
- Art. 12 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà
- Art. 13 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli
- Art. 14 - Avvelenamento di animali
- Art. 15 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
- Art. 17 - Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali
- Art. 18 - Esposizione di animali
- Art. 19 - Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 20 - Allevamento e vendita
- Art. 21 - Inumazione di animali
- Art. 22 - Destinazione di cibo per animali

Titolo IV - CANI

- Art. 23 - Disposizioni generali
- Art. 24 - Detenzione a catena
- Art. 25 - Dimensioni dei recinti
- Art. 26 - Cause che impediscono la detenzione del cane
- Art. 27 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 28 - Aree e percorsi destinati ai cani - sgambatoi
- Art. 29 - Accesso negli esercizi pubblici
- Art. 30 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio
- Art. 31 - Obbligo di raccolta degli escrementi
- Art. 32 - Centri di addestramento – educazione
- Art. 33 – Canili

Titolo V - GATTI

- Art. 34 - Compiti dell'Azienda
- Art. 35 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e
- Art. 36 - Colonie feline

Titolo VI - VOLATILI

Art. 37 - Detenzione di volatili ornamentali da parte di privati

Art. 38 - Dimensioni delle gabbie

Art. 39 - Contenimento numerico delle popolazioni di colombi

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 40 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

Titolo VIII – PICCOLA FAUNA

Art. 41 - Tutela della piccola fauna

Titolo IX – ANIMALI ESOTICI

Art. 42 - Animali esotici

Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Sanzioni

Art. 44 - Vigilanza.

Art. 45 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Camaiore, (in seguito nel presente regolamento denominato "Comune"), nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche/etologiche, e promuove la cura e la tutela degli animali nel proprio territorio, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune considera la tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
3. Il Comune promuove azioni volte alla prevenzione ed alla lotta al randagismo degli animali d'affezione, come disciplinati dalla L.R. 20-10-2009 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, cioè degli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari. La prevenzione del randagismo, oltre che una necessità di tutela igienico – ambientale, va anche considerata come deterrente all'abbandono e al maltrattamento degli animali, e come misura di contrasto di attività che possono definirsi delinquenti.
4. Il Comune promuove iniziative volte ad agevolare la più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico – terapeutici, quali le tecniche di Pet Therapy (terapia assistita con gli animali).
5. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
6. Le modifiche degli assetti del territorio debbono tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudire e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive e le iniziative che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n. 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di tutela verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato

libero nel territorio del Comune.

4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 31.03.1979 ed in base alle leggi 281/1991 e 189/2004 ed alla L.R. 20-10-2009 n. 59 e successive modifiche promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, sanziona gli atti di crudeltà contro di essi, il maltrattamento ed il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato, contro ogni manifestazione di maltrattamento, violenza e sevizie verso tutte le specie animali.
3. Il Comune provvede ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e dall'art 40 della L.R. 20-10-2009 n. 59.
4. IL Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n. 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.
3. Nel presente Regolamento vengono, per brevità, utilizzate le seguenti denominazioni:
 - a) Animale da compagnia: è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da Pet Therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
 - b) "Albo Regionale Volontariato": è l'albo al quale sono iscritte le associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato che svolgono attività dirette alla prevenzione del randagismo e al benessere degli animali, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 26 aprile 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) "Servizio Veterinario": è il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale;
 - d) "Proprietario": è colui che possiede, a qualsiasi titolo, l'animale; "detentore" è colui che

custodisce, anche temporaneamente, l'animale; costoro sono responsabili in solido della salute e del benessere dell'animale e in solido ne rispondono civilmente verso terzi;

- e) "Gatto" si intende un animale che vive in libertà senza proprietario, spesso insieme ad altri gatti.
- f) "Colonia felina": è un gruppo di gatti, in numero non inferiore a 3, che frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato in stato di abbandono;
- h) "Gattara/gattaro" si intende la persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline.
- i) "Organi di vigilanza": sono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o coloro che rivestono tali funzioni, indicati;
- l) "Attività commerciali": sono le attività svolte in strutture di allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia, finalizzate alla vendita di animali ed i depositi, le pensioni per animali, il trasporto e la vendita ambulante, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
- m) "Allevamento di animali da compagnia": per quanto riguarda cani e gatti, è la loro detenzione, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.

Art. 7- Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse (allevamenti zootecnici industriali e rurali);
 - b) alle attività di studio e sperimentazione;
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali;
 - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
 - e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali

1. Chi detiene un animale deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, debbono essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, debbono provvedere allo loro idonea sistemazione, accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici.
4. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, debbono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
5. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi alla corretta gestione delle nascite.
6. L'Ufficio Tutela Animali, operante nell'ambito della gestione associata del canile sanitario, promuove, anche con l'aiuto del Servizio Veterinario, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Municipale e delle associazioni di volontariato campagne di sterilizzazione dei cani e dei gatti; promuove i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e l'apposizione del sistema di identificazione mediante microchip. Il Comune, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della Legge n. 281/91 (come sostituito dall'articolo 1, comma 829 della Legge 296/2006) destina prioritariamente le risorse di cui all'articolo 3, comma 6 della predetta Legge, per attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione e provvede altresì con le predette risorse al risanamento del canile sanitario ed alla costruzione di rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale.
7. Chiunque adotta o cede cani in modo ricorrente è sottoposto a controllo periodico da parte degli organi di vigilanza.
8. Chiunque detiene cani inseriti dai Servizi Veterinari nel registro dei cani identificati a rischio potenziale elevato di cui al comma 7 dell'art. 23 della L.R. 20-10-2009 n. 59, è soggetto a controlli periodici a campione da parte degli organi di vigilanza, a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani. Non sono sottoposti al predetto controllo i cani delle Forze Armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.
9. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, deve essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze di specie, e comportamentali.
10. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare per i cani la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non deve essere in luoghi che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
11. Gli animali devono essere detenuti in modo tale da evitare che, in particolare durante le ore notturne, provochino disturbo della pubblica quiete. In caso di violazione, ferme restando le vigenti disposizioni, ed in particolare l'art. 659 c.p., potrà essere disposto il ricovero dell'animale presso strutture idonee ed autorizzate, a spesa dell'inadempiente.

Art. 9 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

- a) E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale deve essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
 - b) E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico.
 - c) E' vietato tenere permanentemente gli animali in spazi angusti in terrazzi o balconi ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, in locali di servizio (es. box e cantine), oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste nei locali abitabili o agibili e comunque in locali/spazi e/contenitori che non rispettano le specifiche tecniche di cui al D.P.G.R. 01-10-2013 n. 53/R Regolamento di attuazione della L.R. n.59/2009 "Norme per la tutela degli animali".
 - d) E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
 - e) E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
 - f) E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
 - g) E' vietato far correre animali legati al guinzaglio al seguito di mezzi di locomozione.
 - h) E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni o del termine dell'allattamento e, nel caso di cani, gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non iscritti all' Anagrafe Canina e identificati con l'inserimento del microchip.
 - i) E' vietato catturare animali d'affezione randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
 - j) E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici e/o ludici.
 - k) E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
2. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune, la vendita e l'uso dei collari con punte, elettronici o elettrici.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' vietato molestare, catturare, detenere o commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica e della pesca, e quanto stabilito dalle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o

larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 11 - Abbandono di animali.

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art.12 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
2. Le recinzioni devono essere comunque adeguate ad impedire la fuga ed ogni rischio per la sicurezza dell'animale e della collettività.

Art. 13 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada (art.169 D.Lgs. 285 del 30.04.1992), chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
2. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
3. Il conducente di un autoveicolo deve comunque assicurare all'animale trasportato:
 - a) areazione del veicolo;
 - b) in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste;
 - c) spazio sufficiente a consentire all'animale la stazione eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi in contenitori o vani di veicoli;
 - d) idonee misure di protezione da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche (esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo), per periodi comunque tali da compromettere il loro benessere;

Art. 14 - Avvelenamento di animali.

1. Ad eccezione delle abitazioni private, che devono sempre comunque rispettare le normative vigenti, è severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze tossiche od irritanti in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali;
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 43, il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui al precedente comma 1., è soggetto alla sanzione

amministrativa prevista dall'art. 3 della L.R. 16-08-2001 n. 39 "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.";

Art. 15 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune, alle condizioni previste dall'art. 18 bis della L.R. 20-10-2009 n. 59;
2. L'animale deve in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola; per i gatti è obbligatorio il trasportino;
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura;
4. Non possono essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto, su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi;
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 43 del presente regolamento, nonché la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista all'art. 40 comma 1 lett. a della L.R. 20-10-2009 n. 59;

Art. 17 – Spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. Ai sensi delle norme vigenti è vietata qualsiasi manifestazione, a scopo di lucro e non, che in qualche misura possa nuocere o cagionare sofferenza agli animali; fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 Nuovo codice della strada, per le gare su strada, per ogni manifestazione che contempli l'impiego di animali, è comunque richiesta l'autorizzazione del Comune e del competente ufficio ASL. Le gare ippiche e asinine possono essere svolte in luoghi autorizzati.
2. Per quanto concerne le manifestazioni di cui al comma 1, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi che rispettino i criteri e i requisiti prescritti dalla Commissione Scientifica CITES, con sua delibera del 10 maggio 2000 (Criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti) e successivo aggiornamento di cui alle Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti del 19.04.2006, emesse in ottemperanza alla legge 426/1998, Commissione istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto n. 14 del 29.01.2019. Non saranno concessi permessi in assenza di autodichiarazioni, soggette a controllo sul rispetto dei predetti requisiti e criteri, con particolare riferimento al protocollo operativo di cui all'**allegato 1** delle soprarichiamate Linee guida del 2006 per la gestione e pianificazione delle manifestazioni di cui al precedente comma 1, nonché all'acquisizione della "scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo" di cui all'**allegato 2** alle predette Linee guida (allegati al presente Regolamento).

Art 18 - Esposizione di animali.

1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali (tranne quelle promosse in collaborazione con il Comune per la lotta al randagismo) sono soggette ad autorizzazione da parte del Comune, previo parere del Servizio Veterinario.

2. Gli animali in esposizione devono essere tenuti in idonee strutture e/o attrezzature. Le attività commerciali, ambulanti ed occasionali, autorizzate a tale scopo, devono esporre al pubblico gli animali in maniera adeguata, riparandoli dal sole e dalle intemperie, in buone condizioni igieniche e mettendo a loro disposizione sufficiente cibo ed acqua.

Art 19 – Divieto di accattonaggio con animali

1. Al fine di tutelare la salute ed il benessere animale, è vietato esibire o utilizzare attivamente animali per la pratica dell'accattonaggio. E' altresì vietato utilizzare animali, di qualsiasi specie ed età, tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà, per la pratica dell'accattonaggio.

Art 20 - Allevamento e vendita

1. L'apertura di attività economiche riguardanti animali da compagnia e l'attivazione di impianti per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali devono essere autorizzati nel rispetto della normativa afferente all'esercizio delle attività produttive, fatti salvi i divieti sanciti dal Regolamento (CE) n. 338/97 e ss. mm. e ii. del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e dalle norme della Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il commercio e l'allevamento di animali esotici.
2. Il titolare dell'attività deve dotarsi di registro di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, che deve essere tenuto regolarmente e costantemente aggiornato.
3. La vendita di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita.
4. Gli animali in esposizione devono essere tenuti in idonee strutture che abbiano i requisiti previsti dalla D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26 ed essere inoltre provvisti di acqua e di cibo a seconda della specie.
5. L'esposizione di animali non può prolungarsi oltre l'orario di apertura dell'attività e comunque nel rispetto dell'art. 12 della L.R. 20-10-2009 n. 59.
6. Gli animali se detenuti all'esterno dell'esercizio commerciale debbono essere sempre riparati dagli agenti atmosferici
7. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali in sede fissa, deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dagli agenti atmosferici, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 38 del presente regolamento, posizionate ad almeno un metro da terra
8. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione, protetti dagli agenti atmosferici, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili le dimensioni delle gabbie non debbono avere dimensioni inferiori a quanto previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26.
9. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo, si applicano le sanzioni previste all'art. 40 comma 4 della L.R. 20-10-2009 n. 59, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 43 del presente regolamento.

Art. 21- Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento (negli appositi impianti autorizzati) è consentito il sotterramento, in terreni di proprietà privata idonei o allo scopo adibiti, di animali da compagnia deceduti, solo qualora sia stato escluso il pericolo di malattie infettive e contagiose trasmissibili agli

umani e agli animali, ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 e delle disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 142/2011.

2. E' altresì consentita l'inumazione, in aree cimiteriali preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.
3. E' fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sottoprodotti di origine animale.

Art. 22 – Destinazione di cibo per animali

1. Le Associazioni di Volontariato regolarmente iscritte al registro del volontariato regionale o degli enti giuridici possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, e di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle loro strutture e nelle colonie feline censite, ad esclusione di suidi ed altri mammiferi da reddito, come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Titolo IV – CANI

Art. 23 - Disposizioni generali.

1. Il proprietario o detentore del cane di età inferiore ai 60 giorni, effettua, entro tale termine, l'iscrizione e l'identificazione dello stesso all'anagrafe canina istituita presso il servizio veterinario. Chiunque divenga responsabile di un cane di età superiore a 60 giorni, verifica, al momento in cui ne entra in possesso, se esso sia già iscritto all'anagrafe canina ed identificato con tatuaggio o trasponditore; in caso contrario, provvede all'immediata iscrizione e contestuale identificazione del medesimo, ai sensi degli artt. 24 e 25 della L.R. 20-10-2009 n. 59;
2. Chi tiene un cane deve provvedere a consentirgli, ogni giorno, uno sgambamento proporzionato all'età, alle condizioni fisiche, taglia e attitudine.

Art. 24 - Detenzione a catena.

1. E' vietata la detenzione a catena dei cani.

Art. 25 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi in box e/o recinti, la superficie di base non deve essere inferiore a quella stabilita dall'allegato "A" del D.P.G.R. 4-8-2011 n. 38/R "Regolamento di attuazione della L.R. 20-10-2009 n. 59.

Art. 26 - Cause che impediscono la detenzione del cane

1. In caso di motivi che impediscono la detenzione del cane iscritto alla anagrafe canina regionale ed identificato, si applicano le disposizioni contenute nel *Regolamento Comunale per la rinuncia alla detenzione e cessione di cane a canile rifugio*.

Art. 27 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le

aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.

2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio, e la museruola qualora, tenuto conto delle caratteristiche comportamentali degli animali, questi possano determinare danni o disturbo a terzi o altri animali.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, se opportunamente delimitati e recintati.
4. E' vietato lasciare cani incostuditi.

Art. 28 - Aree e percorsi destinati ai cani - sgambatoi

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, e negli arenili (e relativi specchi d'acqua prospicienti) possono essere individuati, mediante appositi cartelli e recinzioni, spazi destinati ai cani.
2. Negli sgambatoi, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità ed il controllo del proprietario o del detentore.

Art . 29 - Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani condotti con guinzaglio e museruola possono avere libero accesso in tutti gli esercizi pubblici o commerciali.
2. L'esercente ha facoltà di ammettere o non ammettere cani all' interno del proprio esercizio. Il divieto di accesso deve essere segnalato con appositi cartelli ben visibili all'ingresso dell'esercizio, previa comunicazione scritta al Sindaco, come previsto dall'art. 21 comma 4 della L.R. n. 59/2009.
3. I proprietari che conducono cani nei pubblici esercizi debbono utilizzare sia guinzaglio che museruola e debbono avere cura che l'animale non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno.
4. Sono esclusi dal divieto di accesso i cani guida per ciechi, quelli della protezione civile e delle forze di polizia

Art. 30 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di detenere un registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro deve essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.
2. Il cane venduto o ceduto deve già essere iscritto all'Anagrafe Canina e identificato secondo i termini di legge. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa deve essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

Art. 31- Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. Il proprietario o detentore del cane, e comunque chi ne sia il responsabile durante la permanenza in aree pubbliche o aperte al pubblico, deve avere al seguito strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni, e provvedere alla raccolta delle stesse.
2. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani – guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati a raccogliere le feci.

Art. 32 - Centri di addestramento - educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento – educazione per cani, professionale o privato, deve dare comunicazione al Comune e all’Azienda USL di riferimento, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 20-10-2009 n. 59.

Art. 33 – Canili

1. I Canili privati e pubblici devono avere i requisiti stabiliti dal D.P.G.R. n. 38/R del 04.08.2011, Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 e devono rispettare le norme specifiche in materia di smaltimento reflui e di sicurezza.

Titolo V – GATTI

Art. 34- Compiti dell’Azienda Sanitaria.

1. L’Azienda Sanitaria provvede, previo accordo con il Comune, alla sterilizzazione dei gatti di colonie feline.
2. Il censimento, la cattura e la reimmissione all’interno della colonia, possono essere affidati dal Comune alle Associazioni animaliste regolarmente iscritte all’albo regionale.

Art. 35- Cura delle colonie feline da parte dei/delle cosiddetti/e gattari/e.

1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline.
2. Al gattaro/a deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale e in caso di aree abbandonate, l’accesso è subordinato ad emissione di specifica ordinanza sindacale.
3. L’accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
4. Chi intende accudire una colonia felina deve comunicarlo al Comune ed al Servizio Veterinario ai fini del censimento.
5. Coloro che accudiscono gatti devono rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, dopo ogni pasto, ed asportando ogni contenitore utilizzato.

Art. 36 -Colonie feline.

1. Le colonie feline, così come definite all’articolo 34 della L.R. 20-10-2009 n. 59, sono tutelate e nel caso di episodi di maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. I comuni redigono una mappa del territorio ove siano segnalate le zone abitualmente frequentate da colonie feline, che sono soggette a vigilanza da parte delle aziende USL.
3. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi necessità delle colonie stesse, mediante autorizzazione del Sindaco e previo parere dell’azienda USL competente e delle associazioni senza scopo di lucro di cui al comma 4 del succitato art. 34 della L.R. 20-10-

2009 n. 59, nel caso lo spostamento sia richiesto dalla stessa associazione.

Titolo VI - VOLATILI

Art. 37 - Detenzione di volatili ornamentali da parte di privati.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, debbono essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia debbono essere sempre riforniti.

Art. 38 - Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche, le gabbie dove sono tenuti i volatili ornamentali, devono rispettare le dimensioni minime di cui al seguente comma 2.
2. Fatto salvo quanto stabilito dall'allegato "A" al D.P.G.R. 01-10-2013 n. 53/R Regolamento di attuazione della L.R. n.59/2009 "Norme per la tutela degli animali", le dimensioni minime delle gabbie devono essere le seguenti:
 - a) per uno e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia debbono essere cinque volte ed un lato di tre, rispetto all'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le dimensioni si aumentano del 30%
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai volatili allevati per la produzione di alimenti, per i quali valgono le norme specifiche.

Art. 39 – Contenimento numerico delle popolazioni di colombi

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie di colombi (*Columbia livia domestica*), per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario ed il decoro urbano, per ridurre il numero nell'area urbana, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) è vietato, su tutto il territorio comunale, somministrare (in modo sistematico e non) alimenti ai colombi allo stato libero;
 - b) i proprietari degli stabili devono porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali e della normativa edilizia;
2. Le azioni di contenimento del numero dei colombi in libertà non possono essere esercitate con metodi cruenti.

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 40 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'allegato "A" al D.P.G.R. 01-10-2013 n. 53/R Regolamento di

attuazione della L.R. n.59/2009 “Norme per la tutela degli animali”, il volume dell’acquario deve essere adeguato alle dimensioni e al numero dei soggetti ospitati.

2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Titolo VIII – PICCOLA FAUNA

Art. 41 – Tutela della piccola fauna

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella convenzione di Berna del 19.09.1979 (recepita con Legge 503/81), nella Direttiva Habitat 1992/43/CE (recepita con D.P.R. 357/97 e successive integrazioni) e nella legge 157/1992, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale, durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Sono tutelate le seguenti specie di piccola fauna (le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale):
 - a) le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
 - b) le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
 - c) i mammiferi (ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157/92, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche);
 - d) i crostacei di specie autoctone;
 - e) le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli;
3. E’ tutelato, inoltre, l’intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee, ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone.
4. Sono vietati l’uccisione, il ferimento, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslazione ed il commercio delle specie di cui ai precedenti commi 2 e 3, fatte salve le deroghe per gli enti autorizzati.
5. La tutela è estesa anche alle uova ed alle forme larvali delle specie animali elencate nei precedenti commi 2 e 3.

Titolo IX – ANIMALI ESOTICI

Art. 42 – Animali esotici

1. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 15-12-2017 n. 230 *Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive*, della normativa comunitaria nazionale e della convenzione di Washington (Commissione Scientifica CITES, nominata con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 14 del 29.01.2019).

Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43- Sanzioni.

1. Per la violazione delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000 e cioè da € 25,00 a € 500,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a € 50,00;
2. per le violazioni del precedente art. 27, la sanzione prevista è da € 50,00 a € 300,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 100,00;
3. nel caso in cui, in considerazione della particolare pericolosità della presenza del cane su area pubblica o di uso pubblico, determinata sia dalla pluralità degli episodi sia dalle caratteristiche dell'animale, riferite alla specie e/o alle dimensioni e/o all'aggressività, il Sindaco può disporre con ordinanza che gli obbligati adottino le prescrizioni specificamente imposte finalizzate ad impedire che l'animale possa nuovamente fuoriuscire nella pubblica via;
4. E' fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, nonché quelle previste all'art. 40 della L.R. 20-10-2009 n. 59.

Art. 44- Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli organi di polizia giudiziaria indicati dall'art. 57 del codice di procedura penale, nonché le guardie ecologiche volontarie, le guardie zoofile che rivestono funzioni di polizia giudiziaria, le guardie giurate venatorie, le guardie giurate ittiche e, gli incaricati del competente ufficio comunale e il Comando di Polizia Municipale.
2. I predetti organi sono tenuti ad esercitare il controllo sul rispetto del presente regolamento anche a seguito di segnalazioni da parte di singoli cittadini.

Art. 45 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Allegato 1

Protocollo operativo

- Qualsiasi attività circense e/o itinerante che preveda la presenza di animali al seguito, necessita di “nulla osta” da parte del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria competente per territorio dove tale struttura deve insediarsi.

Al fine del rilascio, il Servizio Veterinario acquisirà preventivamente, attraverso l’Amministrazione comunale, la scheda informativa circhi (Allegato 3), debitamente compilata in ogni sua parte dal Legale Rappresentante della struttura (circo o mostra itinerante) e scortata dalla documentazione richiesta (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione).

- Tale scheda dovrà essere consegnata all’impresa circense o itinerante dal Comune, all’atto della richiesta di concessione del plateatico e dovrà essere restituita all’Amministrazione comunale che la trasmetterà al Servizio veterinario competente per territorio, il cui parere sarà condizionante al fine del rilascio dell’autorizzazione di cui sopra.

- Il Servizio Veterinario rilascerà il nulla osta dopo aver controllato quanto riportato sulla scheda e visionato l’allegata documentazione, verificando la corrispondenza tra quanto indicato e quanto previsto nelle allegate linee guida.

- Si precisa che il parere del Servizio Veterinario si riferisce esclusivamente agli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, mentre per quanto attiene alla sicurezza ed incolumità pubblica la valutazione spetta alla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

- Fatte salve le disposizioni e le competenze in materia di applicazione del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i., il legale rappresentante dell’attività circense e/o itinerante dovrà essere in possesso della specifica autorizzazione dell’Ufficio Territoriale del Governo (già Prefettura) qualora siano detenuti animali di cui alla L. 150/1992 ed al D.M. 19/04/1996 e successive modificazioni ed integrazioni (animali pericolosi). A tale autorizzazione, dovrà essere necessariamente allegata, così come previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno del 22/02/2002, la documentazione in base alla quale la medesima è stata concessa, in modo tale da permettere una sicura identificazione della struttura (planimetria, descrizione della struttura, verbale della Commissione di vigilanza etc.).

Qualora dovesse rilevarsi, dall’esame preliminare della documentazione, che le strutture autorizzate non corrispondono, per dimensioni e caratteristiche, a quanto previsto dai Criteri della Commissione CITES, il Servizio Veterinario lo comunicherà al Comune che valuterà la possibilità di concedere il permesso di attendamento e, contemporaneamente, ne darà comunicazione scritta al Ministero dell’Ambiente Servizio Conservazione della Natura, competente sulle verifiche eseguite.

1. A seguito dell’attendamento del Circo o della mostra itinerante, il Servizio veterinario effettuerà

l’attività di vigilanza ai fini della verifica delle condizioni di benessere e di salute degli animali, nonché il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia.

Qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, richiederanno al Comune, se i tempi lo consentono, un’ordinanza di sospensione dell’attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata.

Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per “Dichiarazione mendace” o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali).

2. Tutti i documenti previsti nella allegata scheda informativa (Allegato 3) dovranno essere integralmente presenti all’atto del sopralluogo di vigilanza. Qualora si riscontrino carenze ed irregolarità in tali documenti potranno essere richieste delle opportune integrazioni e correzioni da effettuare in tempi brevi. Nei casi più gravi si potrà, anche richiedere al Comune un’ordinanza di sospensione dell’attività o procedere a seconda dei casi.

3. Il Comune al quale viene inoltrata richiesta di concessione di suolo pubblico da parte del circo o mostra itinerante, è tenuto a verificare che la piazza che verrà concessa, oltre ad essere dotata di quanto necessario per l’attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile ecc), sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nelle successive linee guida e sia dotata di zone con terreno naturale per le specie animali per le quali è previsto.

4. Al fine di evitare l’insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune dovrà specificare all’atto del rilascio dell’Autorizzazione ad esercitare attività circense il divieto o l’autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.

5. Gli animali, comunque, non potranno essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l’idoneità.

Allegato 2

SCHEDA INFORMATIVA SULLE CONDIZIONI DI DETENZIONE DEGLI ANIMALI AL SEGUITO DEL CIRCO.

Al Comune di.....

Il sottoscritto.....

nato a.....provincia.....il.....

residente a.....provincia.....

codice fiscale.....

Legale rappresentante del Circo.....

dichiaro, sotto la mia responsabilità quanto segue:

Denominazione univoca del Circo.....

Denominazione della Società.....

Sede legale.....

P. IVA.....

Nome del gestore/responsabile degli animali e della struttura.....

.....

Elenco del personale dipendente e consulente utilizzato per la detenzione e cura degli animali con relative qualifiche:

Nominativo del personale	Qualifica	Specie animale

Indicare un recapito telefonico di un referente per gli animali.....

Autorizzazione prefettizia alla detenzione di animali pericolosi rilasciata il.....dalla Prefettura di.....

Allego: - copia dell'autorizzazione.

- n°..... planimetrie complete di misure, datate e firmate da un tecnico abilitato o dal Legale

Rappresentante, delle strutture interne ed esterne, destinate:

1. agli animali pericolosi (presentate alla Prefettura all'atto dell'autorizzazione)

2. agli animali non pericolosi.

- Relazione descrittiva delle strutture.

- Dichiarazione attestante le misure previste per garantire il benessere animale e la pubblica incolumità in caso di visita agli animali al seguito.

Elenco completo di tutte le specie ospitate:

Genere e specie (Nome scientifico)	Numero di esemplari

Gli animali di cui all'elenco sono tutti riportati nei Registri di carico/scarico tenuti presso la struttura circense e sono tutti dotati di un sistema di identificazione individuale.

Dichiaro inoltre che per tutti gli animali per i quali è prevista, è presente regolare documentazione CITES e, per gli animali non in CITES, che i medesimi non sono stati prelevati in natura.

Elenco degli automezzi adibiti al trasporto animali (D. L.vo 532/1992 e successive modifiche ed integrazioni)

Specie trasportata	Targa del veicolo	Autorizzazione sanitaria (data rilascio e/o rinnovo)

Nominativo del veterinario dipendente/consulente.....
Indirizzo.....
N° iscrizione Albo.....Provincia

Recapito telefonico.....

Piano di monitoraggio sanitario e medicina preventiva

Il piano, preparato dal Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica. Esso comprende le cartelle cliniche degli animali ed un documento di valutazione delle caratteristiche degli alloggi, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, dei diversi esemplari, delle necessità nutrizionali.

Piano di alimentazione per ogni specie animale.

Tale piano, redatto dal Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica.

Piano di pulizia, disinfezione e quarantena.

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica. Contiene anche dichiarazione della presenza di un'area attrezzata per l'isolamento di eventuali animali malati.

Piano di emergenza da attivare in caso di fuga degli animali.

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica da parte degli organi di vigilanza. Tale piano è

stato preventivamente valutato e validato dal Veterinario consulente relativamente all'adeguatezza dei

sistemi e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale contenimento degli animali.

Strutture di ricovero degli animali.

Tali strutture sono adeguate a quanto indicato nel documento "Criteri per la detenzione degli animali nei circhi" elaborato dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente in vigore.

In particolare, per le specie per le quali sono indicati specifici criteri nell'appendice A del suddetto documento, sono garantite le dimensioni delle strutture interne ed esterne richieste, idonea temperatura, mezzi di contenzione adeguati, arricchimenti ambientali e quant'altro previsto.

Per le specie non considerate nei criteri CITES vengono comunque garantite adeguate condizioni di benessere animale.

Data.....

Firma del Legale Rappresentante
